

Consorzio Agrario Ancona Chiusura esercizio 2015



L'esercizio appena concluso si è svolto in una situazione ancora difficile, dove le scelte di gestione il più delle volte hanno dovuto prevenire problematiche generali e di mercato in evoluzione rapida, caratterizzata anche da brusche variazioni di tendenza.

Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Marche, dà particolare rilievo alle azioni legate alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi ed a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali, ma sembra ancora una volta ignorare il contesto agroalimentare che caratterizza l'economia agricola portante ed il legame sempre più sottile tra produzione rurale ed agroindustria nazionale che è il punto fondamentale per stabilizzare ed incrementare i redditi delle aziende agricole.

Gli incentivi che portano l'agricoltore ad esporsi finanziariamente per produrre direttamente alimenti finiti, destinati al consumatore finale, sono solo dei provvedimenti

ideologici, che non risolvono il problema della scarsa competitività delle colture di pieno campo che rappresentano l'ossatura dell'agricoltura Marchigiana.

Il risultato, alla conclusione del PSR precedente, è che il mercato dei cereali delle Marche, da punto di riferimento qualitativo per il centro e sud Italia, è diventato il più vulnerabile, sia per la qualità che per l'organizzazione commerciale delle produzioni, che sempre di più trovano sbocco nell'esportazione verso il Nord Africa o per tagliare grani di qualità di provenienza estera, più cari, ma migliori per i parametri tecnologici che l'industria di trasformazione richiede.

In questo scenario, il nostro Consorzio ha portato avanti l'attività che le è propria, con impegno e decisione, anche nell'esercizio appena concluso, consapevole del ruolo storico di riferimento per l'agricoltura del territorio, in autonomia gestionale caratterizzata da scelte prudenti e basate su prospettive concrete ed indirizzi a volte in controtendenza con l'immagine del contesto agroalimentare che sempre più comunemente viene data da chi

SOMMARIO

APERTURA

- Chiusura Consorzio Agrario Ancona pag. 1,2

ECONOMICO

- Erba medica e altre leguminose pag. 3-5
- Novità rifiuti speciali pag. 6,7

FISCALE

- Detassazione premi di risultato pag. 8,9
- Agevolazioni della PPC pag. 10,11

PREVIDENZIALE

- Esonero contributivo pag. 12

www.anconacconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



effettivamente di agricoltura non ha grande esperienza.

La nostra azienda ritiene infatti che non si possa prescindere da una solita tecnica agronomica e dal giusto impiego di tutti i fattori della produzione che la genetica, la chimica e la meccanica mettono a disposizione dell'imprenditore agricolo, che la soluzione non è proibire l'utilizzo di questi, ma favorire la crescita professionale degli agricoltori in modo da utilizzarli correttamente ed in modo sicuro per i consumatori.

In definitiva, non si può prescindere dal fatto che l'attività agricola sia soprattutto economica e che deve potersi misurare con le dinamiche dei mercati internazionali.

Troppo spesso, anche a livello mediatico, si sente parlare del nostro settore da chi non ha alcuna formazione tecnico scientifica in materia e vede la figura dell'agricoltore limitata alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni e non come un vero imprenditore che alla fine deve per forza far quadrare il bilancio della sua azienda.

Il Consorzio Agrario di Ancona anche nell'esercizio 2015 ha seguito la consueta politica di crescita graduale e progressiva dei settori che lo compongono, forte della propria autonomia gestionale ed attraverso collaborazioni con figure o realtà professionali, già operative territorio, con le quali procedere secondo gli schemi organizzativi

dell'azienda, senza vincoli di territorialità.

Prioritari, ovviamente, sono stati gli aspetti finanziari, sia per l'attenzione prestata all'utilizzo delle risorse sia per il monitoraggio e la gestione dell'esposizioni dei clienti.

L'andamento dei prezzi di mercato del grano duro nell'esercizio 2015 sono stati estremamente variabili, con valori sostenuti, anche se in progressivo calo, nel primo semestre, con una ripresa improvvisa ed anche sorprendente, nel mese di Luglio ed una discesa graduale in tutto il secondo semestre fino a valori prossimi al costo di produzione.

Quello che nel corso del 2015 ha generato le maggiori preoccupazioni è stata la crescente difficoltà delle industrie molitorie nazionali, in particolare quelle del Nord Italia, che ha reso molto problematica la commercializzazione del prodotto.

Gli sbocchi che hanno consentito di mantenere la commercializzazione su volumi consistenti, sono stati quelli sui porti per l'esportazione nei paesi del Nord Africa, ma lo scenario resta ancora molto incerto.

Il raccolto delle oleaginose è stato seriamente compromesso dalle temperature molto elevate del mese di luglio, che ha colpito il girasole nel periodo di piena fioritura e che a seguito dello stress termico che ne ha compromesso l'allegagione, ha prodotto mediamente il 40% in meno rispetto all'anno precedente.

Nonostante lo scenario generale sia stato difficile anche per l'esercizio

appena concluso, l'attività del Consorzio Agrario ha mantenuto un livello soddisfacente, con un incremento di oltre il 4% del fatturato complessivo, comprensivo del calo consistente del settore carburanti, generato però esclusivamente dal calo dei prezzi dei prodotti petroliferi e non dai volumi che, invece si sono mantenuti stabili.

Il settore del Consorzio Agrario che ha mostrato il miglior risultato nel 2015 è stato il settore macchine, con un incremento del fatturato pari al 18%, dato soddisfacente se confrontato al calo generalizzato a livello nazionale, migliorando ulteriormente la quota di mercato delle trattrici nelle province di Macerata ed Ancona, che risulta essere prossima al 35% con i tre marchi rappresentati: New Holland, 25,7 %, Case HI, 4 %, Goldoni, 5 %. Nelle macchine da raccolta si conferma la quota di mercato del 40%; molto buono anche l'incremento delle vendite del settore ricambi, + 19,87

Da evidenziare come è continuato anche nel 2014 il recupero ed il consolidamento dell'attività del Consorzio sul territorio, con l'inaugurazione della nuova struttura di ricambi e vendita di macchine agricole nella sede di Jesi e del centro di stoccaggio Ex. Ceralmarche, sempre a Jesi, e con l'apertura di una nuova agenzia nel comune di Muccia in Provincia di Macerata.

Andrea Novelli

Erba medica ed altre specie leguminose: EFA?

Si pubblica di seguito la circolare del 30/03/2016 prot. 0002253 avente per oggetto: “Linee guida sul mantenimento dei prati permanenti Documento dei servizi della Commissione europea (DS/EGDP/2015/02 definitivo).) — Punto 3.1 — classificazione dei terreni coltivati, in purezza, ad erba medica e altre specie di leguminose” emanata dal Capo Dipartimento, Giuseppe Blasi, delle Politiche Europee e Internazionali dello

Sviluppo Rurale del MIPAAF: Com'è noto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-47/13, nell'ambito delle linee guida indicate in oggetto (che si allegano per facilità di consultazione), i servizi della Commissione europea hanno indicato, al punto 3.1 del documento DS/EGDP/2015/02 def., i criteri per classificare l'erba e altre piante erbacee da foraggio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo

1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, **stabilendo, in particolare, che le specie appartenenti alle Leguminose, ove coltivate in purezza, devono essere classificate superfici a seminativi e non nella categoria erba e altre piante erbacee da foraggio, dal momento che esse, nei pascoli naturali, non si rinvergono in purezza.**

Poiché tali indicazioni possono incidere negativamente sulle scelte di talune aziende, che hanno impiantato un medica, prima dell'emanazione del documento DS/EGDP/2015/02 def, confidando nell'esenzione dagli obblighi di diversificazione colturale connessa alla classificazione dell'erba medica nella categoria “erba e altre piante erbacee da foraggio” e considerato che il recupero dei costi di impianto si ha solo a partire dal terzo anno dalla semina, questa Amministrazione ha chiesto alla Commissione europea di valutare la possibilità di consentire alle aziende agricole, che hanno coltivato erba medica su più del 75% dei seminativi



nel 2015, di mantenere la medesima quota di superficie fino alla fine dell'impianto.

Al riguardo, si informa che i servizi della Commissione europea hanno riscontrato la predetta richiesta, in data 18 marzo 2016, evidenziando che la chiave interpretativa sulla classificazione dell'erba medica (e le altre colture leguminose), presente nel capitolo 3.1 del predetto documento di lavoro, si basa sulla definizione di "erba o di altre piante erbacee da foraggio" recata dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per cui:

- **le leguminose come l'erba medica**, laddove seminate in purezza su una parcella agricola, non devono essere classificate come erba o altre piante erbacee da foraggio;
- **laddove leguminose sono seminate, contestualmente o in tempi successivi, in miscela** con essenze da prato o con altre piante erbacee da foraggio, la parcella deve essere classificata come "erba o altre piante erbacee da foraggio";
- **laddove altre specie erbacee si sono introdotte in modo naturale**

(con semina spontanea) su una parcella inizialmente coltivata ad erba medica in purezza, la parcella deve essere ancora dichiarata dall'agricoltore come seminativo, purché la quantità di queste piante erbacee spontanee sia marginale (si considera la presenza marginale di erbe spontanee nella misura in cui essa non supera le quantità che si trovano in base alle normali pratiche colturali nella zona interessata).

Il terzo punto affronta la questione della naturale mescolanza con altre piante erbacee che si realizza nei campi di erba medica.

Infatti, se una parcella è dichiarata dall'agricoltore investita ad erba medica in purezza, può essere accettabile, in caso di controllo in loco, la presenza di erbe spontanee nella misura in cui esse non superano le quantità che si trovano in base al ciclo vegetativo e alle normali pratiche colturali nella zona interessata.

I Servizi della Commissione evidenziano che la classificazione dell'erba medica come seminativo è in linea con l'interpretazione data nei precedenti periodi di programmazione, come indicato nella nota informativa sulla condizionalità emessa il 28 gennaio

2005, (Rif. (2005) 1497).

Alla luce di quanto sopra, si chiariscono, di seguito, le conseguenze sui tre obblighi ecologici (greening) della classificazione dell'erba medica come coltura di seminativo:

- **diversificazione delle colture:** l'erba medica è classificata ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n 1307/2013, quindi ad essa **non è applicabile l'esenzione dalla diversificazione colturale**, prevista dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, per l'erba e altre piante erbacee da foraggio;
- **prato permanente: una parcella agricola ad erba medica, non è classificabile come erba o altre piante erbacee da foraggio, pertanto, all'erba medica non si applica la classificazione di prato permanente dopo cinque anni di permanenza sulla superficie e non si applicano gli obblighi ecologici previsti per il prato permanente;**
- **aree d'interesse ecologico (EFA):** ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), una parcella ad erba medica beneficia dell'esenzione dagli obblighi EFA

essendo una coltura leguminosa. **Inoltre, nel caso dell'Italia, l'erba medica è inclusa nella lista delle colture azoto-fissatrici che costituiscono EFA.**

Per quanto riguarda i tempi di attuazione del documento di lavoro sui prati permanenti, i servizi della Commissione europea hanno ribadito che esso si applica dalla domanda unica 2015, come chiaramente scritto sulla pagina di copertina dello stesso documento.

Tuttavia, i predetti servizi hanno anche confermato che, poiché il documento è stato ultimato dopo la scadenza per la presentazione della domanda unica 2015, nel caso in cui gli agricoltori abbiano classificato le parcelle in un modo diverso rispetto alle disposizioni del capitolo 3.1 del documento, nell'anno 2015 non incorreranno in conseguenze negative.

Per quanto riguarda la gestione delle superfici di erba medica impiantate prima dell'ultimazione del documento di lavoro sui prati permanenti, i servizi della Commissione europea hanno convenuto sulla necessità di tenere in debito conto l'esistenza di contratti che impegnano la coltivazione di erba medica su tali superfici. Infatti, gli agricoltori



potrebbero aver seminato erba medica su oltre il 75% della loro azienda, senza essere consapevoli del fatto che, a causa del successivo chiarimento della classificazione delle leguminose e del conseguente requisito di diversificazione delle colture, una parte di queste parcelle dovrebbe essere convertita in altre colture.

Analizzando le richieste italiane, i servizi della Commissione hanno tenuto conto che in Italia l'erba medica è normalmente gestita come coltura pluriennale con un ciclo medio di 4 anni. Inoltre, come specificato nei contatti avuti con le autorità italiane, tali parcelle possono essere soggette a contratti pluriennali per tutta la durata del ciclo colturale.

Al fine di mantenere i campi di erba

medica già esistenti fino alla fine del loro ciclo colturale, **i servizi della Commissione ritengono possibile estendere al 2016 (e agli anni successivi) la flessibilità prevista per il 2015 che consente agli agricoltori di non incorrere in conseguenze negative nei casi in cui le parcelle di cui trattasi siano state classificate in modo diverso rispetto alle disposizioni del capitolo 3.1 del documento di lavoro, solo nei casi in cui le particelle ricadono in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica.**

I Servizi della Commissione hanno altresì sottolineato che in ogni caso le superfici agricole coltivate con erba medica in purezza devono essere classificate nel SIPA come seminativi.

RIFIUTI SPECIALI: IMPORTATI NOVITA'

L'art. 69 del collegato ambientale interviene sulla gestione dei rifiuti agricoli attraverso la modifica del comma 8 dell'articolo 40 della legge 214/2011, relativo alla semplificazione amministrativa dei rifiuti per estetiste e parrucchieri.

Con la nuova formulazione le semplificazioni nella gestione dei rifiuti non si riferiscono solo alle estetiste ed ai parrucchieri ma anche agli imprenditori agricoli di cui al 2135 del codice civile.

Tali semplificazioni si possono suddividere in tre ambiti:

1. Trasporto in conto proprio. Viene data la possibilità per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, inclusi i rifiuti aventi codice cer 18.01.03* (aghi, siringhe, oggetti taglienti usati) di trasportare in conto proprio ad un impianto di smaltimento autorizzato fino a 30 kg al giorno;

2. Registro di carico e scarico e MUD. Viene introdotta la semplificazione amministrativa secondo cui l'adempimento del registro di carico e scarico e il Mud si considerano assolti mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporti rifiuti. La conservazione cronologica dei FIR, oltre che presso la sede dell'impresa, può avvenire anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, mantenendo presso l'impresa copia dei dati trasmessi;

3. Adesione al sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti. Si interviene anche sugli adempimenti in materia di controllo della tracciabilità non ricomprendendo però il settore agricolo, infatti si prevede che: *l'adesione da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;*

La portata innovativa risiede sulla possibilità di sostituire, a far data dal 2 febbraio 2016, la tenuta del registro di carico e scarico e la comunicazione MUD con la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporti rifiuti. Inoltre l'ulteriore elemento aggiuntivo consiste nel fatto che per quanto riguarda l'adempimento MUD, la semplificazione si applica già con la comunicazione di quest'anno.

Ne conseguirebbe che non è più fatto obbligo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. presentare la comunicazione MUD 2016 entro il 30 aprile 2016 con riferimento ai rifiuti prodotti nel 2015.

Sull'argomento, Confagricoltura, ha sottoposto al Ministero dell'Ambiente l'esigenza di avere certezza su tale impostazione onde evitare di esporre le aziende ad eventuali rischi di sanzioni per la mancata comunicazione MUD.

La DG RIN del Ministero dell'Ambiente con nota Prot.0005298

dell'11 aprile 2016 ha confermato con riferimento all'articolo 69 del collegato ambientale che:

“Rispetto alla previgente versione del medesimo comma 8, la modifica interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione, sotto il profilo soggettivo – includendo anche le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni – che oggettivo – ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l'ambito di applicazione della disposizione, in origine limitato ai soli rifiuti sanitari.

Con specifico riferimento all'oggetto del quesito, quindi, si ritiene che, anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dall'anno in corso (e, quindi, con riferimento al MUD 2016, in scadenza al 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell'anno 2015).”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, si ricorda che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016” che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2016 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni

presentate nel 2015.

Informazioni aggiuntive alle istruzioni saranno predisposte da ISPRA e rese disponibili su una serie di siti tra i quali quello di [Ecocerved](#) e di [ISPRA](#).

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2015, che sono così individuati:

1) Comunicazione Rifiuti speciali

- a. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- b. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- c. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- d. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- e. Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).



f. Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso

a. Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3) Comunicazione Imballaggi

- a. Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- b. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione

di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

a. soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

a. soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

a. produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

Detassazione dei premi di risultato

Decreto interministeriale in corso di pubblicazione



Si comunica, quindi, che i Ministri del Lavoro e dell'Economia hanno sottoscritto, lo scorso 25 marzo, il decreto attuativo che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve, dopo la registrazione della Corte dei Conti.

Premesso che il decreto, in assenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è ancora operativo ed rinviando ad una sua attenta lettura, si segnalano qui di seguito quelle che sembrano costituire, ad una prima lettura, le principali novità rispetto alla disciplina previgente.

In primo luogo il decreto sembra stabilire una forte correlazione tra previsioni contrattuali ed oggettiva verificabilità della realizzazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto prevede infatti che i criteri di misurazione e verifica degli incrementi debbano riferirsi ad un arco di tempo congruo e che il raggiungimento degli obiettivi

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 182-189) è stato reintrodotta la tassazione agevolata per i cd. "premi di risultato" corrisposti ai dipendenti sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali.

La misura - disciplinata finalmente in modo strutturale, prevede una tassazione forfettaria ed agevolata (10%) delle erogazioni premiali legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.

La detassazione si applica ai premi fino al valore massimo di 2.000 euro percepiti annualmente da lavoratori del settore privato con redditi da

lavoro dipendente fino a 50.000 euro, in esecuzione di contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (secondo quanto previsto dall'articolo 51 del d.lgs. n.81/2015).

Per la piena operatività del beneficio la legge di stabilità rinviava ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Economia) per la definizione dei criteri di corresponsione, dei sistemi di valutazione che costituiscono i presupposti per l'applicazione della misura e delle modalità attuative della stessa.

debba essere verificabile in modo oggettivo attraverso appositi indicatori di misurazione.

Insomma rispetto alla precedente disciplina, sembra essere più stringente il legame tra criteri individuati dalla contrattazione collettiva territoriale ed aziendale e misurazione oggettiva dei risultati positivi conseguiti.

La citata norma precisa inoltre che tali incrementi *“possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”*.

Tali indicazioni - che sembrano avere solo valore esemplificativo - risultano chiare per alcuni dei criteri ivi contenuti, quale l'aumento della produzione o il risparmio dei fattori produttivi. Meno comprensibile cosa debba intendersi per incrementi derivanti dalla *“riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario”* o dal *“ricorso al lavoro agile quale modalità*

flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (considerato anche che sulla materia del lavoro agile esistono al momento solo alcuni disegni di legge in itinere).

Vale la pena di sottolineare in proposito che ulteriori indicazioni in merito alla definizione degli obiettivi sono indirettamente fornite dalla dichiarazione di responsabilità allegata al decreto. In tale modulo - con il quale il datore di lavoro dichiara al Ministero del lavoro la conformità della previsione del contratto collettivo applicato alle previsioni normative - vengono infatti identificati 19 indicatori (es. volume della produzione rispetto al numero dei dipendenti; riduzione dell'assenteismo; riduzione dei consumi energetici), ai quali potranno aggiungersene ulteriori in relazione alle specificità del settore in cui opera l'impresa.

Infine, il decreto precisa che la detassazione può essere applicata alle erogazioni effettuate nel 2016 e negli anni successivi, anche se riferibili a premi realizzati 2015 purché in linea con le condizioni previste dalla legge di Stabilità 2016 e dallo stesso decreto (è comunque obbligatorio il deposito del contratto presso la DTL, ove non

ancora effettuato, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso, insieme all'autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni richiamate).

Da ultimo si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che, nell'ambito di un eventuale accordo aziendale, il lavoratore potrà scegliere se scambiare il premio di rendimento in denaro con prestazioni di welfare integrativo.

L'erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti o ai loro familiari di determinati beni, prestazioni, opere e servizi può anche avvenire mediante l'utilizzo di documenti di legittimazione - in formato cartaceo o elettronico - riportanti un valore nominale (voucher).

Per quanto riguarda gli aspetti operativi circa le caratteristiche che gli accordi territoriali o aziendali debbono rivestire per poter intercettare la tassazione agevolata, si rinvia ai nostri uffici dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Le agevolazioni della PPC non si perdono con il riassetto dell'azienda

Ferma restando la continuazione dell'attività da parte dell'imprenditore agricolo nella società, in presenza di una riorganizzazione aziendale non si perdono le agevolazioni ottenute per l'acquisto del fondo rustico, concernenti la proprietà contadina.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una recente **sentenza, la n. 579 dello scorso 23 marzo della Commissione tributaria regionale della Toscana – Firenze – sezione 9**, che è intervenuta su un contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria e un contribuente che aveva riunito la nuda proprietà con l'usufrutto dei fondi rustici in una società a responsabilità limitata, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto.

Il contribuente, infatti, nel 2009 aveva richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di alcuni terreni e di alcuni fabbricati rurali asserviti ai terreni, sulla base della normativa applicabile all'imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui all'art. 1,

D.Lgs. 99/2004, aventi i requisiti per le agevolazioni inerenti alla piccola proprietà contadina (PPC).

Nel 2011, soltanto due anni dopo all'acquisto della proprietà, lo stesso imprenditore aveva riunito l'usufrutto dei fondi rustici con la nuda proprietà in una società, di cui lui stesso faceva parte con una quota del 99% (il restante 1% era del coniuge), non rispettando, per l'Agenzia delle entrate, la normativa che vietava la cessione dei beni compresi nel compendio immobiliare prima di cinque (o dieci) anni.

Con la sentenza 222/1/15 emessa nel corso del 2015 (precisamente il 1° aprile 2015), la Commissione tributaria provinciale di Siena – sezione 1 – aveva rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, con la conferma della validità dell'avviso di liquidazione con il quale lo stesso ufficio aveva proceduto al recupero delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura ordinaria.

Il contribuente si è appellato, eccependo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado,

evidenziando che il passaggio era finalizzato alla riorganizzazione aziendale dell'impresa agricola, mediante riunificazione e accorpamento della proprietà dei fondi nella società di cui il medesimo imprenditore faceva parte con una quota consistente del capitale, senza che vi fosse alcun intento di natura speculativa.

Inoltre, il contribuente evidenziava che lo stesso aveva continuato a esercitare le attività agricole, quale imprenditore agricolo professionale (IAP), con la conseguenza che si dovevano ritenere applicabili le disposizioni contenute nell'art. 11, del D.Lgs. 228/2001, le quali prevedono una attenuazione dei vincoli in materia di piccola proprietà contadina, qualora la cessione avvenga nell'ambito di una riorganizzazione dell'impresa agricola all'interno della propria famiglia, richiamando a sostegno un documento di prassi ministeriale (risoluzione 1/12/2008 n. 455/E), il quale esclude la decadenza delle dette agevolazioni in caso di trasferimento della proprietà in capo alla società, purché il soggetto

trasferente sia lo stesso che coltivi il fondo, sia in qualità di coltivatore diretto (CD), sia in qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).

I giudici dell'appello, dopo essere intervenuti sulle procedure di notificazione degli atti, anch'esse eccepite dal contribuente, hanno condiviso i rilievi mossi dal contribuente, circa la valorizzazione dell'usufrutto, non ritenendo apprezzabile, alla luce di quanto sostenuto anche dall'ufficio, l'assunto delle Entrate.

Infatti, in merito alla riorganizzazione aziendale, i giudici di secondo grado hanno rilevato, preliminarmente, l'assenza di un intento speculativo del trasferimento dell'usufrutto vantato sui fondi rustici e la presenza di un intento finalizzato a riunificare e accorpare la proprietà agricola, disponendo

la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, appartenente alla società a responsabilità limitata, di cui il trasferente possedeva addirittura il 99% del capitale sociale, ferma restando la continuazione, da parte dello stesso usufruttuario, dell'esercizio delle attività agricole quale soggetto qualificato imprenditore agricolo professionale (IAP).

I giudici hanno evidenziato, nella sentenza in commento, che l'art. 11, del D.Lgs. 228/2001, nel prevedere una vera e propria attenuazione dei vincoli in materia di agevolazioni concernenti la piccola proprietà contadina con la riduzione della decadenza da dieci a cinque anni, ha disposto (comma 3) che non si incorre in decadenza anche quando l'acquirente, in tal caso l'usufruttuario, durante il periodo vincolativo (attualmente cinque

anni) prosegua la conduzione del fondo con una cessione nell'ambito della propria famiglia, per effetto di una riorganizzazione aziendale.

Correttamente, inoltre, il contribuente ha richiamato il citato documento di prassi dell'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 455/E/2008) secondo il quale, in caso di trasferimento di fondi rustici acquisiti con le dette agevolazioni a favore di una società, non s'incorre nella decadenza dei benefici, purché i fondi siano coltivati dal trasferente, con la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP), perché la finalità del legislatore è quella di potenziare l'impresa agricola e di escludere la decadenza dell'agevolazione per un trasferimento che non abbia fini speculativi ma che si renda opportuno al fine di procedere con un riassetto aziendale.

Infine, i giudici dell'appello hanno anche affermato che qualsiasi altra interpretazione, anche analogica delle disposizioni richiamate, è errata, giacché la materia risulta espressamente disciplinata da norme specifiche e ben definite.

Fabrizio G. Poggiani
14 aprile 2016
www.ecnews.it



Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2016 Legge di Stabilità per il 2016 - Circolare INPS.

E' stata pubblicata sul sito dell'INPS la circolare n. 57 con la quale l'Istituto ha fornito indicazioni operative per beneficiare dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Tale norma, come si ricorderà, ha previsto uno sgravio contributivo della durata di 24 mesi, pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 (con un limite massimo di agevolazione fruibile per ciascun lavoratore di 3.250 euro).

Lo sgravio si applica anche al settore agricolo ma - a differenza di quanto

previsto per gli altri settori - viene riconosciuto, su istanza dell'azienda, nei limiti di un **budget annuale secondo l'ordine cronologico di presentazione.**

Il budget destinato al settore agricolo è distinto per categorie:

- impiegati, quadri e dirigenti: 1,1 milioni di euro per il 2016; 2,8 milioni di euro per il 2017; 1,8 milioni di euro per il 2018, 0,1 milione di euro per il 2019;
- operai: 1,6 milioni di euro per il 2016; 8,8 milioni di euro per il 2017; 7,2 milioni di euro per il 2018, 0,8 milione di euro per il 2019.

Dalla data di pubblicazione della circolare INPS in commento - 29 marzo 2016 - è possibile per le imprese agricole presentare domanda di sgravio con le modalità ivi indicate.

L'INPS infatti non ha fissato, inspiegabilmente, il giorno e l'ora successivi alla pubblicazione della circolare (cd. click day) a partire dai quali è possibile la presentazione delle domande né ha preannunciato la pubblicazione della circolare.

A prescindere da ogni considerazione in merito al comportamento dell'Istituto - assolutamente censurabile - è necessario informare al più presto le aziende associate interessate affinché possano presentare la domanda di sgravio, tenendo presente che il beneficio sarà riconosciuto ai datori di lavoro agricolo in base all'ordine cronologico delle istanze presentate all'INPS, fino a capienza delle risorse finanziarie stanziare per ciascuna categoria.

Nel rinviare ad un'attenta ed integrale lettura dell'allegata circolare, si segnala che una volta prenotate le somme attraverso le procedure ivi indicate (per impiegati e/o dirigenti: modulo di istanza on-line "BIEN-AGRI"; per gli operai: modello "ASSUNZIONE OTI 2016"), entro 3 giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica l'esito all'utente. Una volta ricevuta la comunicazione, il soggetto interessato dovrà procedere al perfezionamento della domanda di **ammissione al beneficio comunicando all'Istituto l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato entro i 14 giorni lavorativi successivi.**

